

**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA PREVENZIONE,
REPRESSIONE E
TRATTAMENTO DEGLI ABUSI
SUI MINORI E DEI REATI
CONTRO LE CD. “FASCE
DEBOLI”**

**Firmato a Pistoia il 15.11.14 e
integrato il 28.9.16**



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

- la Procura della Repubblica di Pistoia;
- il Tribunale di Pistoia;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la Questura di Pistoia;
- il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pistoia;
- la USL 3 di Pistoia;
- la Società della Salute della Valdinievole;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia;
- l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia;
- il Comune di Pistoia;
- il Comune di Agliana;
- il Comune di Marliana;
- il Comune di Montale;
- il Comune di Quarrata;
- il Comune di Serravalle Pistoiese;
- l'Unione dei Comuni Montani;

PER LA PREVENZIONE, REPRESSIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSI SUI MINORI E DEI REATI CONTRO LE CD. "FASCE DEBOLI".

PREMESSA

L'intervento delle A.G. e degli enti preposti alla prevenzione, repressione a trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le cd. "fasce deboli" è fondamentalmente caratterizzato dalla **interdisciplinarietà** dei saperi e delle professionalità coinvolti (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989) e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso, e, dall'altro, quella delle procedure civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che costituiscono la cornice giudiziaria nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, ecc.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di **tutela della vittima** con quelle di **accertamento della verità** e di tutela dei **diritti di difesa** dell'indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.

Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari, operatori scolastici, etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di **specializzazione** (che non può prescindere da un'accurata **formazione**) ed operare in modo coordinato.

Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d'intesa.

§ 1. ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Articolo 1

LA NOTIZIA DI REATO OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO E SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Le parti firmatarie del presente protocollo sono consapevoli del dovere, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.) degli operatori sociali (assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), nella loro qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di denunciare ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio o a causa del loro servizio, (indicazioni ricevute dalla vittima, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e ciò anche in deroga al segreto d'ufficio e al segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.).

Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, **anche in deroga al segreto professionale, l'obbligo di referto**, anch'esso sanzionato penalmente (art. 365 1° comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 365 2° comma c.p.).

Le parti convengono che, a prescindere dalla ricorrenza dei suddetti obblighi (penalmente sanzionati) di denuncia e di referto, sia assolutamente necessario che ogni notizia di reato contro le fasce deboli venga automaticamente e tempestivamente segnalata all'A.G.

Le parti convengono che per "notizia di reato" non debba intendersi la "certezza di un accadimento di rilevanza penale", ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente, quindi, da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria, sull'attendibilità del minore/vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.).

Le parti si rendono reciprocamente disponibili, ove necessario, a fornire supporto, conoscenze e professionalità per la valutazione e l'inquadramento dei singoli casi.

Articolo 2

ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

Tutte le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano affinché gli operatori e professionisti sopra menzionati:

- trasmettano **senza ritardo** la denuncia, il referto o la segnalazione sia alla Procura ordinaria (ovvero ad un ufficio di P.G.) sia alla Procura della Repubblica presso il T.M. (nel caso di reato a danno di minore) al fine dell'adozione di provvedimenti a tutela del minore;
- tengano altresì presente che l'area dei **reati procedibili d'ufficio**, anche nel campo dei reati sessuali, è molto ampia quando il soggetto passivo è un minorenni;

- segnalino con pari tempestività **eventuali pressioni e minacce** di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela;
- in caso di **generico sospetto** (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui etc.) si limitino a segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti ovvero, quando ricorrano i presupposti, alla Procura della Repubblica minorile competente a richiedere al T.M. l'apertura di un procedimento civile; qualora siano gli stessi Servizi Sociali ad avere contezza delle situazioni in esame e queste riguardino casi già conosciuti, i servizi approfondiranno autonomamente gli elementi di malessere, coinvolgendo, ove necessario, gli altri firmatari del presente protocollo (ove si tratti, invece, di casi non conosciuti, si limiteranno a segnalare il caso alla Procura della Repubblica Minorile in vista di un mandato di indagine che questa conferirà);
- procedano alla segnalazione alla Procura minorile nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:
 - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
 - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98)
 - **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima** dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
 - **stato di abbandono** di un minore (art. 8 L. 184/83);
- valutino in maniera discrezionale se segnalare alla Procura minorile i casi nei quali vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:
 - **decadenza dalla potestà genitoriale** o incisione dei relativi diritti (artt. 330 sg. Cod. civ.);
 - **allontanamento del minore** dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
 - **allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla potestà** dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);
 - **allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla potestà** dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83).

Nei casi in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dovesse chiedere ai servizi territoriali informazioni relative ad una vicenda per la quale pende un procedimento penale avanti alla Procura Ordinaria, i servizi territoriali che siano a conoscenza della pendenza di tale procedimento provvederanno a chiedere alla Procura ordinaria se e quali informazioni poter fornire alla Procura Minorile che ha delegato l'indagine.

Articolo 3

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E REDAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO/SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

Le parti concordano sulla necessità:

- che la trasmissione delle notizie e segnalazioni sia scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore;
- che non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
- di garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore.
- che debbano essere evitate attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;
- che la notizia di reato e la segnalazione sia inviata, senza indugio, dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare "personalizzazioni" e rammentando, comunque, che l'obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull'ufficio.

Si conviene che andranno adottate tutte le direttive interne volte a permettere agli operatori di accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati

competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per avere pareri e fornire informazioni utili.

Allo stesso tempo si concorda che la denuncia/segnalazione abbia contenuti diversi per le due PROCURE, dovendosi contemperare l'esigenza di garantire tutti gli interventi di sostegno e di tutela nei confronti della vittima con la necessità (stante l'obbligo per il giudice civile di rendere pubblici i propri atti) di assicurare il segreto istruttorio.

Ne consegue che la denuncia/segnalazione avrà contenuto parzialmente diverso:

- una, quella indirizzata al P.M. ordinario, dovrà contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato per come apprese, ovvero il fatto storico che porta ad ipotizzare la commissione di un reato ai danni delle cd. fasce deboli;
- l'altra al P.M. presso il T.M. per l'adozione degli interventi indispensabili a tutela del minore; in tal caso la segnalazione potrà essere più sintetica in ordine ai fatti di reato e soffermarsi maggiormente sugli aspetti più strettamente legati al contesto familiare e alla personalità del minore.

Articolo 4

LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA CRIMINIS DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Nel caso di acquisizione della *notitia criminis* da parte delle forze dell'ordine queste ne cureranno l'immediato inoltro, anche per le vie brevi e possibilmente nelle 12 h. successive, sia al P.M. ordinario, che, nel caso di reato commesso in danno di minori, al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni.

Articolo 5

TRASMISSIONE ATTI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DAL GIUDICE CIVILE ALLA PROCURA ORDINARIA

Se il T.M. o altro giudice civile verrà a conoscenza di reati procedibili d'ufficio, provvederà a darne notizia, senza ritardo, ai sensi dell'art. 331, 4° comma c.p.p., al P.M., astenendosi da vagli preventivi circa la veridicità dei fatti e l'attendibilità della parte lesa.

§ 2 IL PERCORSO GIUDIZIARIO

Articolo 6

LE INDAGINI

Le indagini in materia di reati contro la cd. fasce deboli richiedono un elevato grado di professionalità in capo a chi le coordina e a chi le svolge.

Per tali ragioni, presso la Procura della Repubblica di Pistoia è stato costituito, oramai dal 2006, un apposito pool di magistrati, ora composto da due Sostituti, che trattano in via esclusiva le indagini in tale materia.

Analoga specializzazione già esiste presso la Squadra Mobile di Pistoia, ove opera apposita sezione.

In relazione alla necessità di implementare il grado di professionalità e competenza degli operatori di PG che si trovano a svolgere indagini nella materia in esame e di assicurare standard investigativi comuni e risultati di massimo livello, si conviene a quanto segue:

1. la Procura della Repubblica di Pistoia ha predisposto un apposito protocollo investigativo in materia di reati contro le fasce deboli, già discusso e condiviso con la Questura di Pistoia e col Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, che verrà da questi ultimi seguito nel corso delle indagini, unitamente al Vademecum per le Forze di Polizia allegato al Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del 20.10.14;
2. tale protocollo verrà diramato e illustrato a tutti gli appartenenti alle Forze di PG a cura dei rispettivi vertici, eventualmente anche con l'ausilio dei due magistrati della Procura di Pistoia;
3. Questura di Pistoia e Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale dei propri appartenenti in relazione alle indagini aventi ad oggetto i reati contro le cd. fasce deboli.

Articolo 7

L'AUDIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

E' necessario premettere che in materia di audizione dei minori e delle vittime di reati sessuali e familiari e di loro tutela nel corso ed al termine del relativo procedimento giudiziario si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- qualificazione e formazione degli ausiliari di PG, dei consulenti del PM e dei periti del giudice;
- standardizzazione delle procedure di ascolto del minore, tanto nella fase delle indagini preliminari e che dell'incidente probatorio;
- rapidità delle indagini;
- protezione ed assistenza psicologica e legale delle vittime durante e dopo il procedimento penale.

Al fine di soddisfare dette esigenze:

1. Sarà predisposto, mediante "chiamata pubblica" a cura della Procura della Repubblica di Pistoia, un elenco di professionisti, pubblici e privati, disponibili ad essere nominati ausiliari di PG, anche ai sensi dell'art. 351 c.p.p., per l'ascolto del minore e un elenco di professionisti, pubblici e privati, competenti e disponibili ad essere nominati consulenti del PM o periti del giudice per valutazioni sulla competenza a testimoniare e sul quadro di personalità del minore/vittima. Tutti i predetti professionisti si impegneranno a seguire un percorso di formazione periodica e a dare la propria immediata disponibilità se chiamati; essi, inoltre, saranno liquidati come previsto dalla normativa vigente in tema di ausiliari di PG, CT e periti.

La Procura della Repubblica di Pistoia, il Tribunale ordinario di Pistoia e gli enti/servizi firmatari del presente protocollo si impegnano a fare in modo che chi svolge attività consulenziale o peritale non sia componente dell'equipe che ha segnalato il caso all'AG e lo segue;

1. sia nella fase delle indagini che dell'incidente probatorio, l'ascolto del minore avrà luogo sulla base delle Linee Guida elaborate dalla Società della Salute della VDN e dai Servizi Sociali del Comune di Pistoia e che vengono allegate al presente Protocollo;

2. LA SOCIETA' DELLA SALUTE della VDN ha predisposto, presso la sede Asl dell'ADO di Monsummano T., un'apposita struttura pubblica per le audizioni protette ed incidenti probatori che le A.G. del territorio si impegnano ad utilizzare; le spese per la registrazione e la trascrizione delle audizioni saranno spese di giustizia e verranno dunque caricate a Mod. 42;

3. la Procura della Repubblica di Pistoia assicurerà una rapida istruzione e trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati contro le cd. "fasce deboli";

4. nei casi di cui all'art. 609 decies c.p.: 1) se i servizi socio assistenziali degli enti locali e i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia non sono ancora a conoscenza del caso, sarà la Procura ordinaria a dare loro informazioni circa l'esistenza del procedimento; 2) se i servizi socio

assistenziali degli enti locali sono già a conoscenza del caso, saranno questi ultimi a dare notizia del procedimento ai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;

6. nei casi più delicati, l'audizione della vittima prima dell'incidente probatorio sarà curata direttamente dal PM;

1. nei casi di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p., la Procura farà sempre richiesta di incidente probatorio nel corso delle indagini o, al più tardi, all'udienza preliminare (salvo, in questo caso, che la difesa dell'imputato non abbia manifestato la propria disponibilità a far acquisire al fascicolo del dibattimento la audio-videoregistrazione dell'audizione della vittima da parte della PG, del PM o del CT del PM);

2. La Procura ordinaria si farà altresì promotrice, con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, affinché venga curata in maniera adeguata la formazione dei legali che eserciteranno tali funzioni o comunque forniranno assistenza legale alle vittime;

3. La Procura chiederà, in tutti i casi previsti, la nomina di un curatore speciale del minore p.o. per la proposizione della querela e la costituzione di parte civile; ma, ancor prima, ai fini di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (art. 90 c.p.p.) ed in particolare quello di poter partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), quello di poter richiedere al P.M. ordinario di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e potervi partecipare (art. 401 c.p.p.) diritto quest'ultimo la cui violazione comporta le conseguenze previste dall'art. 404 c.p.p.;

4. In sede di esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p. la Procura della Repubblica di Pistoia, tramite la P.G. delegata, curerà le comunicazioni ai servizi socio-assistenziali del territorio previste dall'art. 282 quater c.p.p.;

5. Sarà compito del giudice per le indagini preliminari nominare, quale curatore speciale, o esponenti dell'ente pubblico territorialmente competente alla tutela del minore o avvocati dotati di particolare sensibilità e preparazione nel settore specifico; tali soggetti provvederanno poi a nominare al minore un difensore ai fini della costituzione di parte civile e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla parte offesa;

6. Nel caso in cui il T.M. abbia pronunciato la sospensione della potestà genitoriale, sarà suo compito nominare al minore un curatore che a sua volta procederà alla nomina di un difensore per la costituzione in giudizio;

7. Analogamente opererà il giudice tutelare nel caso che venga pronunciata la decadenza del genitore naturale dalla potestà genitoriale e si imponga, di conseguenza, la nomina di un tutore al soggetto privo di rappresentanza legale;

14. In ogni caso gli atti relativi alla nomina del curatore del minore dovranno essere oggetto di comunicazione immediata da parte del P.M. ordinario al P.M. presso il T.M. e/o al giudice civile e viceversa;

1. L'assistenza alla vittima durante il procedimento sarà curata dalla equipe socio-assistenziale che l'ha presa in carico (anche al fine di segnalare se, quando e come procedere all'incidente probatorio);

2. La protezione della vittima sarà assicurata: 1) con gli strumenti del 403 c.c.; 2) con la richiesta di provvedimenti alla Procura Minorile e al TM (che si coordineranno con la Procura ordinaria secondo le modalità previste nel presente Protocollo); 3) con il ricovero in strutture protette; 4) con la richiesta di misure cautelari (a tal fine il PM titolare del fascicolo e l'equipe che segue la p.o. dovranno coordinarsi in maniera stabile, rapida ed efficace per far sì che l'equipe possa segnalare ogni situazione rilevante sia sul piano del pericolo di inquinamento probatorio che sul piano del pericolo di recidivanza). In tutti i casi in cui ciò si renderà necessario, i servizi sociali potranno richiedere l'ausilio di polizia e carabinieri (la prima nei comuni di Pistoia, Montecatini Terme e Pescia; i secondi in tutti gli altri comuni o, in caso di necessità, anche in quelli di Pistoia, Montecatini Terme e Pescia) nel corso della esecuzione di provvedimenti di propria competenza a tutela della vittima; a tal fine potranno contattare un referente appositamente individuato nell'ambito della Questura di Pistoia e del Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia; In tutti i casi in cui ciò si renderà necessario, i servizi sociali potranno richiedere l'ausilio di polizia e carabinieri (la prima nei comuni di Pistoia, Montecatini Terme e Pescia, i secondi in tutti gli altri comuni; fatte salve situazioni di necessità per le quali si potrà derogare a tale ripartizione territoriale) nel corso della esecuzione di provvedimenti di propria competenza a tutela della vittima; a tal fine potranno contattare un referente appositamente individuato nell'ambito della Questura di Pistoia e del Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia;

3. L'assistenza alla vittima dovrà essere assicurata anche dopo la conclusione del procedimento penale: a tal fine ci dovrà essere una specifica presa in carico della vittima da parte dell'Ente che ha seguito il suo caso e si dovranno elaborare prassi comuni da parte di tutti gli Enti per il trattamento e la terapia della vittima; dette prassi confluiranno in un vademecum che verrà predisposto dai rappresentanti del Comune di Pistoia e della Società della Salute VDN e Asl 3 di Pistoia e che verrà allegato al presente protocollo;

4. per l'assistenza alle vittime ed ai loro familiari le parti firmatarie del presente protocollo potranno avvalersi della collaborazione de La via dei Colori Onlus, con sede in Genova alla via dei Santi Giacomo e Filippo, 31/5 (associazionelaviadeicolori@gmail.com; numero verde 800984871).

Articolo 8

I RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIE

E' necessario premettere che in materia di rapporti tra le Autorità Giudiziarie che si occupano di minori e vittime di reati sessuali e familiari si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- tutela rapida ed efficace del minore;
- tutela del segreto istruttorio;
- necessità per il TM che deve adottare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale di avere a disposizione atti e documenti non coperti da segreto istruttorio;
- necessità di una circolazione delle informazioni e dei provvedimenti tra tutti gli Uffici Giudiziari che si interessano del nucleo familiare in cui vivono i minori vittime del reato.

Al fine di soddisfare tali esigenze si conviene quanto segue.

8.1 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze

1. nei casi di cui al 609 decies c.p. la notizia dell'esistenza del procedimento verrà data al Tribunale per i Minorenni e, p.c., alla Procura Minorile quanto prima, e comunque quando le esigenze investigative e la necessità di tutelare il segreto istruttorio lo consentiranno; in ogni caso la Procura Ordinaria assicurerà al minore l'assistenza affettiva e psicologica tramite la presenza dei genitori o di altre persone idonee o tramite i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia o degli Enti Locali ex art. 609 decies 2° e 3° comma;
2. Gli interventi a tutela dei minori possono essere adottati: a) nella immediata urgenza, dai Servizi e dalle Forze di P.G. ex art. 403 c.c.; b) dal T.M. su ricorso della Procura Minorile. La Procura Minorile, se ritiene necessario fare subito ricorso al T.M. mentre sono in corso le indagini da parte della Procura Ordinaria, trasmetterà solo quegli atti che possono essere utili ai fini di una decisione a tutela del minore, escludendo quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso; altrimenti, presenterà il ricorso solo dopo che la Procura Ordinaria avrà compiuto gli atti di indagine più urgenti;
3. La Procura Ordinaria effettuerà le indagini con la massima rapidità possibile, coordinandosi con la Procura Minorile che è competente a richiedere al T.M. provvedimenti limitativi della potestà genitoriale a tutela dei minori;

4. Fino all'intervento della Procura Minorile sarà la Procura Ordinaria a farsi carico dell'esigenza prioritaria di tutelare il minore;

1. In ogni caso, prima di dare comunicazione alle parti interessate dell'apertura di un procedimento di propria competenza scaturente da, o in cui è emersa, la notizia di un reato in danno di un minore, TM e Procura Minorile chiederanno alla Procura Ordinaria se ivi è stato già iscritto un procedimento penale per il medesimo fatto.

8.2 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Ufficio GIP del Tribunale di Pistoia

1. La Procura ordinaria, nei casi di cui all'art. 392 comma 1 e 1 bis c.p.p., promuoverà quanto prima - sempre che lo consenta la situazione psicologica della vittima - l'incidente probatorio;

2. Della fissazione dell'incidente probatorio il GIP darà comunicazione al TM se ivi è già aperto un procedimento; altrimenti sarà la Procura ordinaria a dare tale comunicazione alla Procura Minorile;

3. Nei casi di coimputati maggiorenni e minorenni Procura Minorile e Procura Ordinaria promuoveranno un unico incidente probatorio;

4. I verbali dell'incidente probatorio e le relative trascrizioni verranno trasmessi dall'Ufficio GIP al TM se ivi è già aperto un procedimento; altrimenti sarà la Procura ordinaria a provvedere a tale trasmissione in favore della Procura Minorile;

5. Tribunale Ordinario e TM si scambieranno vicendevolmente, tramite cancelleria, le notizie circa l'apertura dei rispettivi procedimenti che interessano minori e provvederanno alla reciproca trasmissione dei relativi provvedimenti definitivi (in particolare, ordini di protezione, provvedimenti in tema separazione e di divorzio, sequestri ex art. 156 sesto comma c.p.c., provvedimenti del GT);

6. nel caso di procedimenti non aperti presso il TM, il Tribunale Ordinario trasmetterà tali provvedimenti alla Procura per i Minorenni;

7. Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura e Tribunale per i Minorenni si impegnano a scambiarsi reciproche informazioni quando:

- Deve essere stabilito il regime delle visite in comunità da parte dei famigliari del minore nonché degli incontri da parte del genitore non convivente, quando il minore è affidato all'altro genitore; tale decisione che spetta al T.M. e/o al giudice delle separazioni, ha enormi ripercussioni sul processo penale, anche nell'eventualità che gli incontri avvengano in forma vigilata e pertanto potrà esser utile che il P.M. ordinario possa fornire al P.M. presso il T.M. gli elementi di fatto utili per la sua decisione informandolo altresì delle proprie particolari esigenze in relazione ai tempi e alle modalità delle indagini;

- Devono essere effettuati, da parte del P.M. ordinario, atti di indagine penale che riguardino la persona del minore e per i quali è importante che, ai sensi dell'art. 609 decies 2° e 3° comma c.p., ne sia pienamente garantita l'assistenza affettiva e psicologica, anche attraverso l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali; tale assistenza riguarderà in particolare l'audizione del minore in tutte le sedi (polizia giudiziaria, P.M. ordinario, incidente probatorio e dibattimento), la sua partecipazione ad atti di indagine (sopralluoghi, ricognizioni, individuazioni di persona etc.) la sua sottoposizione a visite mediche (specie quelle ginecologiche e proctologiche) e a consulenze tecniche o a perizie medico-legali-ginecologiche ovvero psicologico-psichiatriche.

8.3 Comunicazione di atti ed informazioni tra Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze

La Procura di Pistoia, il Tribunale di Pistoia, la Procura Minorile di Firenze e il Tribunale per i Minorenni di Firenze si impegnano a comunicarsi reciprocamente:

- le risultanze dell'indagine penale (ordinanze cautelari e provvedimenti che dispongono il giudizio) e sentenze penali, atti che possono avere importanti riflessi sia sulle decisioni da assumere in ambito minorile e civile, anche al fine di evitare duplicazione di atti, sia in relazione ai percorsi educativo-terapeutici del minore, quando questi, nel rispetto della procedure e delle esigenze delle indagini, venga reso partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui;
- gli accertamenti effettuati in sede minorile (in particolare quelli sulla personalità del minore e sul nucleo familiare) nonché i provvedimenti minorili che, concernendo la collocazione del minore ovvero i suoi percorsi educativi e terapeutici, non lasciano indifferente il giudice penale.

8.4 Rapporti tra Procura di Pistoia e Tribunale Ordinario di Pistoia

Procura Ordinaria e Tribunale Ordinario di Pistoia si scambieranno informazioni ed atti relativi ai procedimenti in tema di ordini di protezione, di tutela e di famiglia ed ai procedimenti penali eventualmente pendenti tra le medesime parti, utilizzando gli strumenti della richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori previsti dall'art. 736 bis c.p.p. (il Tribunale) e dell'ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. (la Procura) e si trasmetteranno copia dei provvedimenti adottati nell'ambito di tali procedimenti.

Articolo 9

REFERENTI PER IL PROTOCOLLO, RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

9.1 Nomina dei referenti per il protocollo

I soggetti e gli enti firmatari del presente Protocollo si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a individuare un proprio referente per il Protocollo e a comunicare in futuro, agli altri firmatari, gli eventuali sostituti dello stesso.

9.2. Coordinamento dei referenti

I referenti per il Protocollo si riuniranno, almeno due volte l'anno, per verificare lo stato di applicazione del Protocollo, per valutare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso, per ideare, promuovere e realizzare momenti di formazione congiunta degli operatori dei soggetti ed enti firmatari.

Il primo incontro verrà convocato dal referente della Procura della Repubblica di Pistoia, mentre i successivi saranno convocati di volta in volta dagli stessi referenti.

Pistoia, 15.11.14

GLI ENTI FIRMATARI

Procura della Repubblica di Pistoia

Tribunale di Pistoia

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

Tribunale per i Minorenni di Firenze

Questura di Pistoia

Comando Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di Pistoia

USL 3 di Pistoia

Società della Salute della Valdinievole

Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi
e degli Odontoiatri di Pistoia

Comune di Pistoia

Comune di Agliana

Comune di Marliana

Comune di Montale

Comune di Quarrata

Comune di Serravalle Pistoiese

Unione dei Comuni Montani